

COPIA AUTENTICATA



**CONVENZIONE TRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AZIENDA
PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA:**

“CITTA' DI PIACENZA”

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI PIACENZA E PROVINCIA DI
PIACENZA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI SOCI,
DELL'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA:
"CITTA' DI PIACENZA"**

Oggi, 03 giugno 2009

TRA

Comune di Piacenza, legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Reggi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 18.05.2009

E

Provincia di Piacenza, legalmente rappresentato dal Presidente Gianluigi Boiardi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 20.4.2009

PREMESSO

che la Regione Emilia - Romagna, nell'ambito della propria legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha dettato, agli artt. 22 e seguenti, specifici principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede in Emilia - Romagna, disponendo la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in associazioni o fondazioni di diritto privato, secondo procedure e termini che avrebbero dovuto essere indicati da successivi atti amministrativi;

che con le deliberazioni C.R. n. 623 e n. 624 del 09.12.2004 sono state emanate le Direttive per la trasformazione in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e sono stati definiti i principi che regolano l'autonomia statutaria gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria della ASP;

che tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n. 284 del 14.02.2005 e n. 722 del 22/05/2006;

che in data 07/06/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di programma integrativo del Piano di Zona 2005 - 2007 per l'adozione del Programma

delle trasformazioni aziendali, ai sensi delle L. 328/2000 e della Legge Regionale n. 2/2003;

che detto accordo di programma è stato modificato ed integrato dal successivo Accordo sottoscritto il 02 febbraio 2007 e quindi trasmesso alla Regione;

che l'ASP CITTA' DI PIACENZA, che viene costituita con atto della Regione Emilia Romagna, ha come finalità assistenza sociale e socio-sanitaria a persone svantaggiate secondo le specificazione contenute nell'art. 4 dello Statuto e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci;

RILEVATO

che sono soci dell'ASP: gli Enti Pubblici Territoriali - il Comune di Piacenza (rappresentato dal Sindaco o suo delegato), la Provincia di Piacenza (rappresentata dal suo Presidente o suo delegato); la Diocesi di Piacenza e Bobbio in quanto Ente già presente nel Consiglio di Amministrazione dell' IPAB Pinazzi Caracciolo;

che la gestione dei servizi e delle attività da parte dell'ASP avverrà in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, ed in particolare dall'art.7;

che lo Statuto prevede che i Soci Enti Pubblici Territoriali stipulino fra loro una convenzione nella quale siano definiti:

- a) I servizi e le attività conferite all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione;
- b) I beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dalle IPAB al momento della trasformazione;
- c) Indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- d) Quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra i soci e non sia definito dallo Statuto;
- e) Le misure di assunzione pro quota delle eventuali perdite tenuto conto di quanto indicato all'art. 26, comma 3 lettera f) dello Statuto;

che è quindi necessario provvedere alla stipula della convenzione tra Comune di Piacenza e Provincia di Piacenza, secondo i contenuti definiti dall'art. 6 comma 3 della proposta di Statuto della nuova ASP "CITTÀ DI PIACENZA".

Tutto questo premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Piacenza e la Provincia di Piacenza approvano, con la sottoscrizione della presente convenzione, la loro partecipazione, in qualità di soci, all'ASP "CITTÀ DI PIACENZA" con sede in Piacenza, via Campagna, 157.

Art. 2 Attività e servizi all'ASP

1. L'ASP offre assistenza sociale e socio-sanitaria a persone svantaggiate, conformando la propria attività alla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e agli altri indirizzi che verranno definiti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte degli Enti pubblici Territoriali sarà regolato da appositi contratti di servizio come previsto dall'art. 6 della presente Convenzione.

Art. 3 Definizione delle quote, modalità della loro ripartizione ed attribuzione dei voti corrispondenti

1. Il numero complessivo delle quote viene indicato in 100 (cento).
2. Esse vengono ripartite come segue:
Comune di Piacenza con n. **94** quote di rappresentanza all'interno della Assemblea dei soci assegnate al Sindaco o suo delegato;
Provincia di Piacenza con n. **5** quote di rappresentanza all'interno della Assemblea dei soci assegnata al Presidente o suo delegato.
3. E' inoltre Socio dell'ASP il seguente Ente già presente al momento della trasformazione nel Consiglio di Amministrazione delle IPAB:
la Diocesi di Piacenza - Bobbio n. **1** quota di rappresentanza;
4. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto per ogni punto percentuale delle rispettive quote di rappresentanza come sopra indicate.

Art. 4 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP si compone di tre membri, due dei quali sono espressi dal Comune di Piacenza e uno dalla Provincia di Piacenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente.
3. Il Revisore dei conti è nominato dalla Regione entro la terna indicata dalla Assemblea dei Soci che la formula conformemente alla proposta del rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
4. Nell'ipotesi che l'Organo di revisione divenisse collegiale, due membri saranno nominati dall'Assemblea dei Soci, su designazione della Provincia di Piacenza. Il Presidente verrà nominato dalla Regione secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

Art. 5 Disciplina dei conferimenti di beni patrimoniali, compresi i beni delle IPAB già di proprietà

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai beni mobili ed immobili e dalle risorse finanziarie delle IPAB: Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II, Ospizi Civili, Pio Ritiro Santa Chiara, Fondazione Pinazzi Caracciolo, al momento della trasformazione. Tali beni, ai sensi delle norme regionali, si intendono conferiti dal Comune di Piacenza.
2. Gli enti territoriali soci non conferiscono alcun ulteriore bene mobile o immobile.
3. L'inventario del patrimonio, di cui alle deliberazioni citate al comma 1, distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
4. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetti all'articolo 828 del Codice Civile.

Art. 6 Indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio

1. L'ASP, al momento dell'avvio dell'attività, subentra nei rapporti giuridici posti in essere dai quattro Enti originari.
2. L'esercizio da parte dell'ASP della gestione di servizi e/o attività, diversi da quelli rientranti nel comma 1 e conferiti dagli Enti pubblici territoriali soci è regolato da contratti di servizio.
3. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi esecutivi degli Enti pubblici territoriali soci individuati come sottoscrittori.
4. Ogni singolo contratto di servizio dovrà contenere la definizione di tutti gli aspetti relativi alle modalità di gestione dei servizi e/o

delle attività conferiti, ivi compresa l'individuazione degli *standard* qualitativi e quantitativi del servizio.

5. L'Assemblea dei soci curerà il costante monitoraggio circa l'andamento dei contratti di servizio.
6. Alla scadenza di tali contratti di servizio, l'Assemblea dei Soci valuterà le condizioni per l'eventuale rinnovo alle medesime condizioni o con modifiche.

Art. 7 Misure di assunzione pro-quota delle eventuali perdite

1. In caso di perdite di esercizio di cui all'art. 26 comma 3 lettera f) dello Statuto dopo l'approvazione del piano di rientro predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ciascun socio Ente Territoriale parteciperà al programma dell'eventuale disavanzo non coperto dal piano di rientro in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione. Il Comune di Piacenza si assumerà altresì la quota di disavanzo relativa alla Diocesi di Piacenza - Bobbio.
2. L'Assemblea dei soci verifica, prioritariamente, la localizzazione e le ragioni delle perdite e propone i provvedimenti conseguenti.

Art. 8 Durata

1. La presente Convenzione è prevista con durata a tempo indeterminato, con effetto dalla data della sua sottoscrizione.
2. Sarà riapprovata e sottoscritta qualora vi sia necessità di apportarvi modifiche. Cesserà di avere effetto nel caso di estinzione dell'ASP.

Art. 9 Scioglimento e recesso

1. In caso di scioglimento delle ASP verranno applicate le norme regionali in materia.
2. Rimanendo esclusa la facoltà di trasferire a terzi, anche parzialmente, la titolarità della propria quota, ogni Socio, trascorso un quinquennio dalla data di formale costituzione dell'ASP, può recedere in qualsiasi momento da tale qualità; tale prerogativa deve essere esercitata entro il 30 giugno di ogni anno e diventa effettiva dal 1° gennaio di quello successivo.
3. Il Socio che recede ha diritto alla sola liquidazione dei beni conferiti nell'ASP, finalizzati ad uno scopo specifico, non ancora utilizzati (in tutto o in parte), nonché alla restituzione di quelli ad Essa concessi in uso.

Art. 10 Registrazione

1. Ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente Convenzione.

Art. 11 Norme transitorie

1. In accordo con quanto previsto dalle disposizioni in materia della Regione Emilia Romagna nelle "Linee guida per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali", l'ASP non si fa carico dei disavanzi eventualmente evidenziati nei bilanci consuntivi delle IPAB al momento della costituzione dell'Azienda.
2. Al Sindaco del Comune di Piacenza vengono attribuite le funzioni di Presidente pro tempore dell'Assemblea dei Soci dell'ASP, ai fini della sua prima convocazione e fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 12 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni di legge e allo Statuto dell'ASP.

Roberto REGGI

Roberto Reggi

Gianluigi BOIARDI

Gianluigi Boiardi

COMUNE DI PIACENZA

Visto: per l'autenticazione della presente copia fotostatica, conforme all'originale, qui esibito, composta da fogli n. 7 (SETTE) (art. 18 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000).

Piacenza, 10 giugno 2009

